

STATUTO
DELLA FONDAZIONE

HUMAN HEALTH FOUNDATION O.N.L.U.S.

Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile una Fondazione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, denominata "HUMAN HEALTH FOUNDATION O.N.L.U.S.", anche indicata come HHF O.N.L.U.S., d'ora in avanti definita Fondazione.

La Fondazione ha sede in Spoleto, in Piazza Pianciani n. 5.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione è obbligata all'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S."

Art. 2 - Uffici periferici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 - Scopi

La Fondazione si propone lo scopo di favorire ed incrementare la ricerca scientifica con particolare riguardo alle scienze bio-mediche, l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano, promuovendo ed incoraggiando, anche mediante l'istituzione di centri di ricerca, iniziative tese ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale.

La Fondazione realizza il proprio scopo direttamente ovvero attraverso l'ausilio di Fondazioni, Enti di ricerca, Istituti o Università che la svolgono direttamente.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Per la realizzazione di tale scopo, la Fondazione si propone di promuovere e sostenere:

a) la ricerca scientifica finalizzata all'applicazione di nuove metodologie per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori e di tutte quelle condizioni patologiche di interesse etico e sociale;

b) la promozione ed attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento e diffusione dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, della valorizzazione economica dei risultati della ricerca, anche attraverso la tutela brevettale;

c) ogni iniziativa utile od opportuna per l'approfondimento e la divulgazione, con tutti i mezzi di comunicazione (stampa, radio, tv, video nastri, pellicole, comunicazioni telematiche, ecc.), dei problemi connessi alla ricerca scientifica, alla salute, allo studio, alla cura ed alla prevenzione in campo oncologico, con particolare riguardo ai profili etici legati alla tutela della salute pubblica.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della ricerca scientifica; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla creazione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di

società di persone e/o di capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo;

f) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione di strutture operative, scientifiche e/o tecnologiche proprie, dei fondatori e soggetti finanziatori;

g) organizzare convegni, sostenere progetti di ricerca e promuovere nuove ricerche nel campo scientifico o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;

h) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte aventi lo stesso scopo sociale, con istituzioni ed operatori pubblici o privati, nazionali o esteri, con amministrazioni ed organismi internazionali;

i) concludere accordi di collaborazione con strutture sanitarie nazionali ed internazionali, con Enti pubblici o privati per promuovere ed attivare la ricerca scientifica e per istituire centri studi e banche dati informatizzate, anche a livello internazionale;

j) divulgare i risultati della ricerca scientifica sull'oncologia di base e finalizzata, a livello nazionale ed internazionale con particolare attenzione alle regioni o province carenti di adeguate strutture preventive, diagnostiche o terapeutiche;

k) raccogliere i dati statistici derivanti dalla ricerca scientifica, dall'esperienza clinica e dai risultati farmacologici su larga scala, per ottimizzare progressivamente l'intervento sul territorio interessato ed integrarli con una organizzata raccolta bibliografica;

l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);

m) erogare contributi nel campo della ricerca;

n) istituire borse di studio nonchè sovvenzionare o organizzare soggiorni di studio per ricerca ed aggiornamento presso qualificati centri nazionali o internazionali;

o) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e richiedere contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare agli scopi della fondazione;

p) organizzare un premio internazionale alla ricerca oncologica anche in collaborazione congiunta con istituzioni ed operatori pubblici o privati, nazionali o esteri, con amministrazioni ed altri organismi

internazionali;

q) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 5 - Vigilanza

L'attività competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervennero, pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi dei fondatori, degli aderenti e dei sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse finanziarie della Fondazione saranno impegnate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 - Esercizio finanziario

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il consiglio generale approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio economico di

previsione ed il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del collegio dei revisori.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del comitato esecutivo muniti di delega, debbono essere ratificati dal consiglio di amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 - Fondatori

Oltre a coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, possono divenire fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio generale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, residenti o non residenti, gli enti che contribuiscono al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione, nelle forme e nella misura - determinata nel minimo - dal consiglio generale stesso ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 460/1997, nonché delle indicazioni fornite in tal senso degli organi addetti al controllo delle Onlus, si stabilisce che l'eventuale presenza tra i fondatori di enti commerciali (nonché di altri soggetti espressamente esclusi dalla normativa Onlus ai sensi dell'art. 10, comma 10 D.Lgs. 460/1997) debba, in ogni caso, rivestire carattere minoritario.

Art. 10 - Partecipanti sostenitori benemeriti (o sostenitori benemeriti)

Possono ottenere la qualifica di "sostenitori benemeriti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, residenti o non residenti, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà

determinato dal consiglio generale, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il consiglio generale determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Art. 11 - Partecipanti aderenti (o aderenti)

Possono ottenere la qualifica di "aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, residenti o non residenti, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal consiglio generale.

La qualifica di "aderente" dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 12 - Prerogative dei partecipanti

La qualifica di "aderente" e "sostenitore" indipendentemente dalla quantità e dal tipo di rapporto, da diritto - in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile - a quanto previsto dal successivo articolo 23 (Assemblea di partecipazione).

Art. 13 - Partecipanti istituzionali

Sono partecipanti istituzionali gli enti pubblici che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura - determinata nel minimo - stabilite dal consiglio generale.

Art. 14 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il consiglio generale;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il segretario generale;
- il comitato scientifico;
- il collegio dei revisori dei conti;
- l'assemblea di partecipazione;

Sono organi eventuali della Fondazione:

- il presidente onorario;
- il comitato etico;
- il comitato di divulgazione e solidarietà

Art. 15 - Consiglio generale

Il consiglio generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente

ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Hanno facoltà di entrare a farne parte esclusivamente i fondatori nonchè i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'art. 9.

La veste di membro del consiglio generale non è incompatibile con quella di membro del consiglio d'amministrazione.

Il consiglio generale ha il compito di:

- nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, i membri del consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 17;
- stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 9, 10 e 11 possano divenire fondatori, sostenitori benemeriti e aderenti;
- procedere alla nomina dei fondatori;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- nominare il Presidente del comitato scientifico, fermo restando quanto previsto al successivo art. 21;
- nominare il presidente e uno o più vice presidenti della Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo e il programma di attività predisposti dal consiglio d'amministrazione;
- approvare le modifiche statutarie proposte dal consiglio di amministrazione;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Il consiglio generale ha facoltà di nominare un presidente onorario della Fondazione.

Art. 16 - Convocazione e quorum

Le riunioni del consiglio generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, nonchè ogniqualevolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri.

Il consiglio generale è convocato dal presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi a ciascun fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonchè le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax o posta elettronica inviato con tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al consiglio, ciascun membro può delegare altro membro.

Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

Il consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, esso delibera a maggioranza.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal direttore generale.

Art. 17 - Consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione è composto da tre a sette membri eletti del consiglio generale, che può sceglierli tra tutte le categorie di partecipanti.

Il consiglio generale, qualora lo ritenga utile e opportuno, può nominare fino ad altri tre membri, scegliendoli in una rosa di nominativi di persone che ritenga particolarmente utili all'attività della Fondazione. In tal caso, il consiglio di amministrazione sarà composto da un massimo di dieci membri.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il consiglio di amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- proporre al consiglio generale le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi, e

programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;

- predisporre il bilancio di previsione e il conto consultivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonchè all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- nominare i sostenitori e gli aderenti, di cui agli articoli 10 e 11 del presente statuto;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- nominare il Segretario generale;
- nominare i membri del comitato scientifico;
- nominare il presidente onorario ai sensi del successivo art. 24;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.

Il consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri o a un comitato esecutivo composto da tre consiglieri, tra i quali il presidente.

Le delibere del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dei membri.

Art. 18 - Convocazione e quorum

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario esteso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio d'amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi

tali requisiti, la riunione del consiglio d'amministrazione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 19 - Presidente

Il presidente della Fondazione è anche presidente del consiglio di amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il presidente può delegare la rappresentanza legale della Fondazione al segretario generale, dotandolo di identici poteri di azione e resistenza di fronte a qualsiasi autorità amministrative o giudiziarie, con poteri di nomina di avvocati.

Il presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il presidente può delegare singoli compiti al o ai vicepresidenti ed al direttore generale, i quali, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne svolgono le funzioni.

In particolare, il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli inoltre, in accordo con il direttore scientifico, sottopone al consiglio d'amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della fondazione.

Art. 20 - Segretario generale

Il Segretario generale è nominato dal consiglio di amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata.

Il Segretario generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il segretario generale:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del consiglio di amministrazione nonché agli atti del presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale e, con diritto di voto, a quelle del consiglio di amministrazione.

Il segretario generale può anche essere scelto tra gli stessi membri del consiglio d'amministrazione, nonché coincidere con la figura del consigliere delegato.

Art. 21 - Comitato scientifico

Il consiglio generale nomina il Direttore del comitato scientifico con funzioni di presidenza e coordinamento delle attività del comitato.

Il consiglio d'amministrazione nomina i membri del comitato scientifico composto da cinque a sedici membri, di cui almeno i due terzi siano medici o esperti in ricerca scientifica nel settore oncologico o in settori biomedici. I componenti del comitato scientifico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il caso di assenza o impedimento del direttore scientifico, le funzioni del medesimo sono esercitate dal componente del comitato più anziano per età. L'esercizio delle funzioni spettanti al direttore scientifico da parte del componente anziano, costituisce prova dell'assenza o impedimento del direttore scientifico.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del comitato scientifico, il consiglio d'amministrazione provvede tempestivamente alla loro sostituzione o alla riduzione del loro numero. I componenti così nominati durano in carica cinque anni decorrenti dalla loro nomina.

Il comitato scientifico ha il compito di:

- svolgere funzioni consultive in favore degli altri organi della Fondazione su materie scientifiche di interesse per la Fondazione, ed, in particolare, assiste il consiglio generale ed il direttore generale nell'attività di realizzazione dello scopo della Fondazione e gestione delle risorse finanziarie della medesima;
- gestire gli aspetti scientifici delle strutture operative, tecnologiche e scientifiche di cui la fondazione abbia la disponibilità;
- valutare e proporre al consiglio generale i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, erogazioni e sovvenzioni per la ricerca;
- valutare i progetti di ricerca, le richieste di contribuzioni, sovvenzioni ed erogazioni e proporre l'eventuale approvazione da parte del consiglio generale;
- predisporre con il consiglio generale i piani annuali o pluriennali di pianificazione dell'attività della Fondazione e di gestione delle risorse finanziarie;
- promuovere, assistendo il direttore generale, la raccolta di fondi privati e pubblici;
- promuovere iniziative scientifiche congiunte con istituzioni ed operatori pubblici o privati, nazionali o esteri, con amministrazioni ed organismi internazionali;
- promuovere seminari, conferenze e convegni di studio anche con altre istituzioni, enti ed

organizzazioni nazionali ed internazionali;

- nominare i componenti della commissione aggiudicatrice delle borse di studio, presiedendola;

- divulgare i risultati della ricerca scientifica sull'oncologia di base e finalizzata, a livello nazionale ed internazionale.

Il comitato scientifico si riunisce presso la sede della Fondazione oppure altrove, in Italia o all'estero, tutte le volte che il direttore scientifico lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno tre componenti.

Le riunioni del comitato scientifico sono convocate dal direttore scientifico, dal componente più anziano per età o da persona da questi delegata, senza particolari formalità, almeno una volta l'anno.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del comitato scientifico si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; Verificandosi tali requisiti, la riunione del comitato scientifico si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il comitato scientifico delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente dell'adunanza.

Le deliberazioni del comitato scientifico devono essere verbalizzate in apposito registro dal presidente della riunione e dal segretario designato dagli intervenuti.

I componenti del comitato scientifico non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

Art. 22 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal consiglio generale, al quale spetta anche la designazione del presidente del collegio, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili.

Il collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il collegio resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati. I componenti del

collegio possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 23 - Assemblea di partecipazione

L'assemblea di partecipazione è costituita dai sostenitori benemeriti e dagli aderenti e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea formula proposte sulle attività e sugli obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuare.

L'assemblea è presieduta dal presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'assemblea di partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli uffici e/o delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, istituzioni o enti italiani o esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima. Qualora sia necessario od opportuno, il consiglio di amministrazione può nominare un comitato organizzatore dell'assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con proprio provvedimento.

Art. 24 - Presidente Onorario

Il consiglio d'amministrazione può eleggere un presidente onorario, investito di tale titolo quale garante della serietà, della onorabilità e del prestigio della Fondazione.

Il presidente onorario non potrà essere scelto tra i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione scientifica, del collegio dei revisori dei conti e del comitato scientifico.

Dovrà essere in possesso di elevate qualità professionali e morali e dovrà essersi distinto nel campo dell'economia, o dell'arte, o della cultura o per servizi resi alla società civile.

Egli rimane in carica per tutta la durata del consiglio d'amministrazione che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Il presidente onorario può partecipare alle adunanze del consiglio d'amministrazione; non ha voto deliberativo, ma può esprimere parere consultivo sulle deliberazioni.

Art. 25 - Comitato etico

Il consiglio generale può nominare un comitato etico composto da cinque a sedici membri scelti tra soggetti che abbiano ricoperto ruoli di rilievo in enti o istituzioni, pubbliche o private, aventi scopo benefico.

I componenti del comitato etico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il comitato etico nomina tra i suoi membri un presidente. Se, per qualsivoglia motivo, vengono a mancare uno o più componenti del comitato etico, il consiglio generale provvede tempestivamente alla loro sostituzione o alla riduzione del loro numero. I componenti così nominati durano in carica cinque anni decorrenti dalla loro nomina.

Il comitato etico ha il compito di svolgere funzioni consultive in favore degli altri organi della fondazione sugli aspetti etici dell'attività di ricerca nel settore oncologico e della tutela della salute pubblica, assistendo il consiglio generale ed il direttore generale nell'attività di realizzazione dello scopo della fondazione.

Il comitato etico si riunisce, presso la sede della Fondazione oppure altrove, in Italia o all'estero, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno tre componenti.

Le riunioni del Comitato Etico sono convocate dal presidente, senza particolari formalità, almeno una volta l'anno.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del comitato etico si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, la riunione del comitato etico si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il comitato etico delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del comitato etico devono essere verbalizzate in apposito registro dal presidente della riunione e dal segretario designato dagli intervenuti.

I componenti del comitato etico non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

Art. 26 - Comitato di divulgazione e solidarietà

Il consiglio generale può nominare un comitato di divulgazione e solidarietà composto da tre a undici membri scelti tra esperti nel campo della comunicazione, informazione e mezzi di comunicazione di massa. I componenti del comitato di divulgazione e solidarietà

durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il comitato etico nomina tra i suoi membri un presidente ed un direttore della comunicazione.

Se, per qualsivoglia motivo, vengono a mancare uno o più componenti del comitato di divulgazione e solidarietà, il consiglio generale provvede alla loro sostituzione o alla riduzione del loro numero. I componenti così nominati durano in carica tre anni decorrenti dalla loro nomina.

Il comitato di divulgazione e solidarietà ha il compito di:

- svolgere funzioni consultive in favore degli altri organi della Fondazione in materia di divulgazione dei problemi connessi alla ricerca scientifica, alla salute, allo studio, alla cura ed alla prevenzione in campo oncologico;
- curare i rapporti con i mass-media e gestire il servizio di ufficio stampa della Fondazione;
- collaborare con gli altri organi della Fondazione alla promozione e comunicazione delle finalità della fondazione ed alla tutela della sua immagine;
- collaborare alla promozione di iniziative con istituzioni ed operatori pubblici o privati, nazionali o esteri, con amministrazioni ed organismi internazionali;
- collaborare alla promozione ed organizzazione di seminari, conferenze e convegni di studio;
- collaborare alla diffusione e divulgazione dei risultati della ricerca scientifica sull'oncologia di base e finalizzata;
- raccogliere i dati statistici derivanti dalla ricerca scientifica, dall'esperienza clinica e dai risultati farmacologici.

I componenti del comitato di divulgazione e solidarietà non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

Art. 27 - Clausola arbitrare

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrare di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di Spoleto al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Spoleto.

Art. 28 - Durata

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Se lo scopo della Fondazione divenga impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 Codice Civile o quelle di scioglimento previste dall'art. 27, primo comma Codice Civile, la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 27, secondo comma. Codice Civile.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del consiglio generale, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 30 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia, nonchè le disposizioni di cui al D.Lgs 460/1997 ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.